

Data **25/05/2023**  
Protocollo **81847/2023**  
**Fascicolo: 10.11\2022\70**  
Pagina **1**

Spett.le  
**CO.R.MET. S.R.L.**  
**Via CAMPAZZINO, 55/E**  
**20141 Milano (MI)**  
**pec: pec@consuleco.com**

**Arpa Lombardia**  
**dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombar**  
**dia.it**

**Ufficio d'Ambito della Città**  
**metropolitana di Milano**  
**atocittametropolitanadimilano@legalmail.it**

**ATS Milano - Città Metropolitana**  
**dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it**

**COMUNE DI MILANO**  
**ambienteterritorio@pec.comune.milano.it**

**Servizio acque reflue**  
**Città Metropolitana di Milano**

**Oggetto: Notifica di conclusione procedimento**

**Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di  
imp. di gestione rifiuti: rinnovo tal quale;**

**Soggetto: CO.R.MET. S.R.L.;**

**Insiediamento: Via Campazzino, 55/E - Comune di Milano (MI);**

**Codice Identificativo Pratica (CIP): RI06404P**

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **09/01/2020**, protocollo **4380 del 09/01/2020** e identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI06404P**,

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **R.G. n. 4221 del 25/05/2023**.

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Data **25/05/2023**  
Protocollo **81847/2023**  
Pagina **2**



Città Metropolitana di Milano  
**Settore Rifiuti e bonifiche**  
**V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1** - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento:  
**Raffaella Quitadamo**, tel: **02/7740-3681**, email: [r.quitadamo@cittametropolitana.milano.it](mailto:r.quitadamo@cittametropolitana.milano.it)

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):  
**Tiziana Luraschi**, tel: **02/7740-3629**, email: [t.luraschi@cittametropolitana.milano.it](mailto:t.luraschi@cittametropolitana.milano.it)

***Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)***

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it) .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezionedati@cittametropolitana.mi.it](mailto:protezionedati@cittametropolitana.mi.it) .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.


I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio  
Settore Rifiuti e bonifiche

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Fasc. n 10.11/2022/70

**Oggetto: Impresa CO.R.MET. S.r.l. con sede legale ed impianto in Comune di Milano, Via Campazzino n. 55/E. Rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione RG. n. 6375/2005 del 15/06/2005. CIP:RI06404P N.CGR:MI146022.**

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

#### **VISTI:**

- l'istanza di rinnovo all'esercizio dell'attività presentata dall'impresa all'allora Provincia di Milano, in data 9/10/2009 (prot. gen. n. 219995), e le successive note di prosecuzione, in applicazione dell'art. n. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesse nell'attesa della definizione della tematica, oggetto del preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/90, inerente l'autorizzazione paesaggistica per le tettoie e gli altri interventi realizzati nel 2004 in variante sostanziale;
- l'ulteriore istanza di rinnovo dell'autorizzazione R.G. n. 6375/2005 del 15/06/2005 presentata in data 9/01/2020 (prot. n. 4380);
- la pronuncia del TAR Lombardia Milano che ha consentito la riattivazione dell'iter amministrativo come da nota del 20/01/2022 (prot. n. 8989);
- l'avvio del procedimento, in data 28/03/2022 (prot. n. 51594), della sopra richiamata istanza presentata in data 9/01/2020 e successivamente integrata e completata in data 26/03/2022 (prot. n. 50621) su richiesta di documentazione del 26/01/2022 (prot. n. 12686), ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06, dall'Impresa CO.R.MET. S.r.l., con sede legale ed impianto in Milano, Via Campazzino n. 55/E;

**VISTA** la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

**PRESO ATTO** degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui dall'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti del 17/05/2023 (prot. n. 77257) e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare del provvedimento R.G. n. 6375/2005 del 15/06/2005 avente ad oggetto: "Rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n.VII/ 327 del 07.07.00 e s.m.i., approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24 giugno 2003, n.209 e contestuale modifica della Disposizione Dirigenziale n. 123/2004 del 10.05.04, a favore della CO.R.MET S.r.l. con sede legale ed insediamento ubicati entrambi in Comune di Milano - Via Campazzino n. 55/E. Dlgs. 22/97 - D.lgs 209/03" e delle successive note di prosecuzione, in applicazione dell'art. n. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- nell'ambito dell'avvio del procedimento dell'istanza di rinnovo di cui all'oggetto, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - ATS Milano in data 27/04/2022 (prot. n. 69304), ha comunicato che, *fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si comunica che non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto. Relativamente agli adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, CLP e POPs, si ricorda che, allo stato attuale, non è previsto il rilascio di pareri tecnici sulla valutazione compilata in fase istruttoria dall'azienda. Si fa altresì presente che l'azienda dovrà dar seguito agli adempimenti previsti documentandoli e tenendoli a disposizione in quanto possibile oggetto di attività di vigilanza da parte di questa Agenzia, nell'ambito del Piano Nazionale di Controllo sulle sostanze chimiche;*
  - il Comune di Milano in data 25/05/2022 (prot. n. 85993) ha espresso parere favorevole all'istanza di cui in oggetto, fatte salve le prescrizioni di Arpa Lombardia e degli altri Enti preposti;
  - l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 21/10/2022 (prot. n. 161473) - ha espresso parere favorevole per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura trasmettendo il "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 21/10/2022 (prot. ATO n. 11731);
  - Il Servizio Acque reflue in data 10/02/2023 (prot. n. 22837) ha trasmesso l'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano;
  - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza: non è stato acquisito il parere di come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- in merito alle acque reflue la Società CO.R.MET. S.r.l. è autorizzata allo scarico in corso d'acqua superficiale; dato atto che il Comune di Milano ha realizzato la pubblica fognatura per la via Campazzino, la Società dovrà allacciarsi alla stessa, come previsto dal R.R. n. 4, secondo le tempistiche definite nel cronoprogramma che dovrà essere presentato e soggetto a validazione da parte del gestore del servizio idrico. Si evidenzia, pertanto, che a seguito di completamento dei lavori di allacciamento, perde efficacia l'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e il riferimento per gli scarichi risulta essere esclusivamente del "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 21/10/2022 (prot. ATO n. 11731) rilasciato dall'Ufficio d'Ambito;
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **€ 2.666,00.=** ricevuta del versamento effettuato in data 18/12/2019;
- l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa CO.R.MET. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461 in **€ 217.799,09.=** calcolato come di seguito indicato:
  - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 53.127,30.= (3.008 mc x € 176,62 x 10%);
  - messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a € 353,26.= (10 mc x 353,25 x 10%);
  - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 98.377,34.= (557 mc x € 176,62);
  - recupero (R3, R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 22.995 t/anno (82 t/g), pari a € 42.390,77.=;
  - autodemolizione superficie utile pari ad € 23.550,43.= (63 mq x 23,55);
  - l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica del presente atto;

**RILEVATO** che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti del 17/05/2023 (prot. n. 77257), nelle "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano del 10/02/2023 (prot. n. 22837) e del "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 21/10/2022 (prot. ATO n. 11731), che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

## AUTORIZZA

all'Impresa CO.R.MET. S.r.l., con sede legale ed impianto in Milano, in Via Campazzino n. 55/E il rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale R.G. n. 6375/2005 del 15/06/2005 e proseguita come esposto in premessa, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle *“Risultanze dell'istruttoria” del Settore Rifiuti e Bonifiche del 17/05/2023 (prot. n. 77257)*, nelle *“Risultanze dell'istruttoria” del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano del 10/02/2023 (prot. n. 22837)*, fatta avvertenza che lo stesso decadrà automaticamente a seguito di completamento dei lavori di allacciamento alla rete fognaria, del *“parere di competenza scarichi in pubblica fognatura” del 21/10/2022 (prot. ATO n. 11731)*, e nella planimetria avente oggetto: *“Planimetria generale con indicate le aree gestione rifiuti, identificazione superfici e reti di scarico”* - tav. n. 01 - Rev. 03 di Novembre 2022, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed alle ulteriori prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **7 luglio 2030**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
4. è determinato in **€ 217.799,09**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa CO.R.MET. S.r.l., deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
5. l'efficacia della presente autorizzazione, è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunicherà l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata;
6. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4 comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

8. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
9. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
10. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
11. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
12. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
13. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

## FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

## INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento, è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- Impresa CO.R.MET. S.r.l. cormetsrl@secmail.it;
- Comune di Milano ambienteterritorio@pec.comune.milano.it;
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it );
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;

• per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla s verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE  
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
(Vice Direzione d'Area)  
*Raffaella Quitadamo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01210312414544

€5,00: 01210312751760

Fascicolo 10.11/2022/70

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)****SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: CO.R.MET. S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano, Via Campazzino n. 55/E. Rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione R.G. n. 6375/2005 del 15/06/2005 all'impianto di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

**1. ANAGRAFICA**

Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI146022
CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06404P
RAGIONE SOCIALE	CO.R.MET. S.r.l.
C.F./P.IVA	08500390151
SEDE LEGALE	Milano, Via Campazzino n. 55/E
SEDE OPERATIVA	Milano, Via Campazzino n. 55/E
CODICE ATECO	38.12

**2. LOCALIZZAZIONE**

Fogli catastali	n. 606 - 607
Mappali	n. 44 - 46 - 112 (606) n. 366 (607)
Gauss Boaga x	1515044
Gauss Boaga y	5030668
Via/Piazza/Località	Via Campazzino n. 55/E
Comune	Milano
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> <b>art. 208 del D.Lgs. 152/2006</b> <input type="checkbox"/> art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rinnovo/riesame</b> <input type="checkbox"/> Modifica
Scadenza autorizzazione:	7 luglio 2030
Attività/processi	<input checked="" type="checkbox"/> Autodemolizione (R12, R13, R4) <input type="checkbox"/> Recupero (R12, R3, R4) <input type="checkbox"/> Smaltimento

	<input type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
--	---

### 3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Richiamata la comunicazione del 20/01/2022 (prot. n. 8989) di seguito riportata: *“Vista l’istanza di rinnovo all’esercizio dell’attività presentata alla Provincia di Milano in data 9.10.2009 (prot. gen. prov. n. 219995), le successive note di prosecuzione in applicazione dell’art. n. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesse nell’attesa della definizione della tematica, oggetto del preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della Legge 241/90, inerente la carenza dell’autorizzazione paesaggistica per le tettoie e gli altri interventi realizzati nel 2004 in variante sostanziale, rispetto a quanto già autorizzato in precedenza. Richiamata l’ulteriore istanza di rinnovo presentata alla Città Metropolitana di Milano in data 9.01.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 4380). Vista la pronuncia del TAR Lombardia Milano pubblicata il 15/12/2021, n. 02811/ 2021 REG, RIC. N. 01474/2015, pronunciata a seguito di ricorso presentato dalla Società CO.R.MET S.r.l. che ha disposto l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento n. 111056 del 29 aprile 2015 adottato dalla Città Metropolitana di Milano con il quale è stata richiesta alla ricorrente la presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004 per le opere suindicate, site nell’ambito dell’impianto di Via Campazzino n. 55/E a Milano. Si comunica che, alla luce delle risultanze del giudizio amministrativo citato, sussistono i presupposti per l’avvio del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in oggetto e a tale scopo sarà richiesta attraverso il portale Inlinea documentazione integrativa al fine di procedere con l’istruttoria”.*
- 3.2** Avvio del procedimento il 28/03/2022 (prot. n. 51594) con sospensione al 30/11/2022 (prot. n. 185434) per trasmissione di documentazione integrativa;
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.: non espletata perchè trattasi di rinnovo con variante non sostanziale non soggetta alla predetta procedura;
- 3.4** Conferenza di servizi: espletata in modalità asincrona, richiesta di pareri agli Enti con nota del 28/03/2022 (prot. n. 51594);
- 3.5** Parere A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza: non è stato chiesto come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- 3.6** Acquisiti Pareri/contributi/allegati per altre matrici ambientali:
- ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 27/04/2022 (prot. n. 69304);
  - Comune di Milano in data 25/05/2022 (prot. n. 85993);
  - Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano in data 21/10/2022 (prot. n. 161473);
  - Risultanze dell’istruttoria Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano in data 10/02/2023 (prot. n. 22837).

### 4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

#### 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

### 5. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’area su cui insiste l’impianto occupa una superficie complessiva di 2.790 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola *“Planimetria generale con indicate le aree gestione rifiuti, identificazione superfici e reti di scarico”* - tav. n. 01 - Rev. 03 di Novembre 2022.

- 5.1** Sono previste le seguenti modifiche all’autorizzazione R.G. n. 6375/2005 del 15/06/2005:
- revisione delle operazioni di recupero in relazione alla sopravvenuta modifica normativa al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. introdotta dal D.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010;
  - riorganizzazione del layout impiantistico e rinuncia al codice EER 170504;

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R4, R3), o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. Si prevede inoltre l'ottenimento di End of Waste di metalli conformi a Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e l'ottenimento di End of Waste di carta conformi al DM n. 188 del 2020. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti misti, rottami metallici, carta e cartone, plastica, legno, vetro, miscele bituminose e materiali isolanti. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera. Presso l'impianto sono effettuate anche operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), recupero (R4, mediante produzione di pezzi ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER: **16.01.04\*** - veicoli fuori uso.

**5.2** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

**5.2.1** conferiti da terzi:

**5.2.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 3.008 mc;

**5.2.1.2** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 10 mc;

**5.2.1.3** deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 82 mc;

**5.2.2** derivanti dall'attività di trattamento:

**5.2.2.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 475 mc;

**5.3** I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4, R3) sono pari a 22.995 tonnellate/anno pari a 82 tonnellate/giorno;

**5.4** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI				
			R13	R12	R3	R4	D15
020104	rifiuti in plastica (ad esclusione degli imballaggi)	C10	X	X			
020110	rifiuti metallici	C2-C3	X	X		X	
030101	scarti di corteccia e sughero	C7	X	X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	C7	X	X			
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111* (limitata ai solidi)	C1a-C1b	X	X			X
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	C1a-C1b	X	X			X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e metalli da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	C5	X	X			
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	C3	X	X		X	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	C3	X	X		X	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	C2	X	X		X	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	C2	X	X		X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	C10	X	X			
150101	imballaggi in carta e cartone	C9	X	X	X		
150102	imballaggi in plastica	C10	X	X			
150103	imballaggi in legno	C7	X	X			
150104	imballaggi metallici (ferrosi e non ferrosi)	C2-C3	X	X		X	
150105	imballaggi in materiali compositi	C8-C9	X	X	X		
150106	imballaggi in materiali misti	C8-C9	X	X	X		
150107	imballaggi in vetro	C5	X	X			
150109	imballaggi in materia tessile	C8	X	X			



Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI				
			R13	R12	R3	R4	D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	C8	X	X			
160103	pneumatici fuori uso	C4	X	X			
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	C3	X	X			
160116	serbatoi per gas liquido	C2-C3	X	X		X	
160117	metalli ferrosi	C3	X	X		X	
160118	metalli non ferrosi	C2	X	X		X	
160119	plastica	C10	X	X			
160120	vetro	C5	X	X			
160122	componenti non specificati altrimenti (costituiti prevalentemente da metalli o da parti rimosse da RAEE e già bonificate non metalliche)	C2-C3-C8	X	X		X	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	B1	X	X			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	B2-C2-C3	X	X		X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	C2-C3	X	X		X	
170101	cemento	C5	X	X			
170102	mattoni	C5	X	X			
170103	mattonelle e ceramiche	C5	X	X			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	C5	X	X			
170201	legno	C7	X	X			
170202	vetro	C5	X	X			
170203	plastica	C10	X	X			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	C6a-C6b	X	X			X
170401	rame, bronzo, ottone	C2	X	X		X	
170402	alluminio	C2	X	X		X	
170403	piombo	C2	X	X			
170404	zinco	C2	X	X			
170405	ferro e acciaio	C3	X	X		X	
170406	stagno	C2	X	X			
170407	metalli misti	C2-C3	X	X		X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	C2-C3	X	X			
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	C1a-C1b-C6a-C6b	X	X			X
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	C5	X	X			
170904	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	C5-C8	X	X			
191001	rifiuti di ferro e acciaio	C3	X	X		X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	C2	X	X		X	
191201	carta e cartone	C9	X	X	X		
191202	metalli ferrosi	C3	X	X		X	
191203	metalli non ferrosi	C2	X	X		X	
191204	plastica e gomma	C10	X	X			
191205	vetro	C5	X	X			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	C7	X	X			

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI				
			R13	R12	R3	R4	D15
191208	prodotti tessili	C8	X	X			
191209	minerali (sabbia, rocce, etc)	C5	X	X			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	C8	X	X			
200101	carta e cartone	C9	X	X	X		
200102	vetro	C5	X	X			
200110	abbigliamento	C8	X	X			
200111	prodotti tessili	C8	X	X			
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	B1	X	X			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	B2	X	X			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	C7	X	X			
200139	plastica	C10	X	X			
200140	metallo	C2-C3	X	X		X	
200301	rifiuti urbani misti (limitatamente ingombranti)	C8	X	X			
200307	rifiuti ingombranti	C2-C3- C7-C8	X	X			

## 6. AUTODEMOLITORI

**6.1** L'impianto è autorizzato come "centro di raccolta", ovvero impianto di trattamento, autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua le operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), reimpiego e riciclaggio (R4 per la produzione di pezzi di ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER:

- **16.01.04\*** - veicoli fuori uso;
- **16.01.06** - veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- **16.01.22** - componenti non specificati altrimenti;

L'impianto si sviluppa su una superficie utile di **63 mq** come indicato nell'elaborato grafico "Planimetria generale con indicate le aree gestione rifiuti, identificazione superfici e reti di scarico" - tav. n. 01 - Rev. 03 di Novembre 2022.

La Società, in ottemperanza al D.lgs. 119 del 2020, con nota del 30/12/2020 (prot. n. 220388), ha comunicato di essere dotata di sistema di pesatura.

## 7. END OF WASTE

**7.1** Presso l'impianto non si ottengono End of Waste "caso per caso".

**7.2** Presso l'impianto si ottengono End of Waste conformi al D.M. n. 188 del 22/09/2020 e conformi ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013.

## 8. RIFIUTI PRODOTTI

**8.1** l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

## 9. MISCELAZIONI

9.1 Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

## 10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

10.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Planimetria generale con indicate le aree gestione rifiuti, identificazione superfici e reti di scarico" - tav. n. 01 - rev. 03 Novembre 2022, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

10.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

10.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

10.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

## CONTROLLO RADIOMETRICO

10.4 così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la

protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente;

- 10.5** l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, riportano anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;
- 10.6** le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del D.Lgs. 101 del 31/07/2020;

### **METALLI FERROSI E NON FERROSI**

- 10.7** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 10.8** il Gestore potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 10.9** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 10.10** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 10.11** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 10.12** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 10.13** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

### **RAEE**

- 10.14** la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e, in particolare possono essere eseguite operazioni di selezione/cernita/separazione (R12);
- 10.15** la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:
- 10.15.1** non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei

refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

**10.16** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

**10.17** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

## CARTA

**10.18** la gestione di rifiuti di carta e cartone di cui ai codici EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 188 del 22/09/2020, in particolare:

**10.18.1** l'accertamento di conformità ai requisiti, effettuato da un organismo certificato secondo la norma ISO 9001, deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 tonnellate ed il prelievo dei campioni deve avvenire secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;

**10.18.2** il produttore conserva presso l'installazione o presso la propria sede legale il suddetto campione per un anno, ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o ISO 14001;

## VEICOLI FUORI USO

**10.19** il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree è così determinato:

- a) il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- b) il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, anche se disposte su strutture tipo Cantilever, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- c) le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;

**10.20** le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), D.Lgs. 209/03 e s.m.i., devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopraccitato decreto legislativo:

- a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
- b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

- c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al D.Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
- 10.21** i settori di raccolta dei veicoli trattati e da trattare possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- a) i veicoli devono essere tenuti separati;
- b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 10.22** la denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso;
- 10.23** non è consentito il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano), non essendo l'Impresa dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti; tali veicoli potranno essere ritirati solamente con serbatoio già bonificato e con documentazione attestante l'avvenuta bonifica;
- 10.24** i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 10.25** le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia (con ruote rivolte a terra), non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 10.26** le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:
- 10.26.1** per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:
- la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
  - la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, serbatoi o contenitori di gas compresso (gpl o metano);
  - il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
  - la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione, devono essere evitati sversamenti, adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
  - la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

- la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

**10.26.2** per l'attività di demolizione:

- lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

**10.26.3** per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:

- la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
- la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei componenti in vetro;
- le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

**10.27** l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa oleodinamica, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di cui al punto **10.29**, ivi comprese quelle di trattamento per la promozione del riciclaggio;

**10.28** i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;

**10.29** per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06;

**10.30** l'asportazione delle componenti pericolose dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;

**10.31** i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 7.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998) salvo diversa prescrizione stabilita nel seguente provvedimento;

**10.32** i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;

- 10.33** qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 10.34** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 10.35** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 10.36** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 10.37** gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;
- 10.38** qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;
- 10.39** gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. 188/08;
- 10.40** per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 10.41** la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230);
- 10.42** il deposito dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 10.43** deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 10.44** è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del Dlg209/2003 e s.m.i. recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.
- 10.45** le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

- 10.46** le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il EER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;
- 10.47** i materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;
- 10.48** le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 10.49** i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;
- 10.50** dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;

#### **VARIE**

- 10.51** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 10.51.1** certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
  - 10.51.2** certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
  - 10.51.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
  - 10.51.4** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;
  - 10.51.5** norma UNI EN 643;
  - 10.51.6** certificazione ISO 9001;
  - 10.51.7** dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;
- 10.52** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 10.53** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei EER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 10.54** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal D.Lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 10.55** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione,

all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

- 10.56** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 10.57** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 10.58** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;
- 10.59** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 10.60** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 10.61** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

## **11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
*Arch. Laura Delia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi;

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti  
ex art.208 Dlgs 152/06**

**PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

**PRESCRIZIONI PARTE GENERALE**

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
  - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
  - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
  - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
  - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
  - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
  - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
  - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

## **PIANI**

### **Piano di ripristino e recupero ambientale**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

## Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

#### **Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti**

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

#### **Impatto acustico**

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

#### **Impianti mobili**

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

#### **Carta**

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

#### **Vetro**

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **Rottami metallici**

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **R.A.E.E**

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

#### **Amianto**

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

#### **Biocombustibili**

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

#### **Compostaggio**

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

#### **Discarica**

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

#### **Fanghi**

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

#### **Inerti**

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

### Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

### Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

### PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

### Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

### Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

### Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

### Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE  
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2022\14

Pagina 1

**Spettabile: Area Ambiente e Tutela del Territorio  
della Città Metropolitana di Milano  
Settore Rifiuti e bonifiche**  
Viale Piceno n. 60  
20129 - Milano

**Oggetto: Impresa CO.R.MET. S.r.l. - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Milano, in Via Campazzino n. 55/E. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.**

Vista l'istanza presentata dall'Impresa CO.R.MET. S.r.l. in data 09.01.2020 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 05.10.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 11084) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Milano (Mi), Via Campazzino n. 55/E.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il Rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 07.10.2022, secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da MM S.p.A. con nota del 17.10.2022 (Prot. n. 0056955), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 06.10.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 11130) e pervenuto in data 17.10.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 11468).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06.

**L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.**

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della  
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale  
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:*  
Ing. Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:*  
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo 6.3\2022\14

## PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

<b>Ragione Sociale</b>	CO.R.MET. S.R.L.
<b>Indirizzo Sede Legale</b>	MILANO (MI) – VIA CAMPAZZINO N. 55/E
<b>Indirizzo Impianto</b>	MILANO (MI) – VIA CAMPAZZINO N. 55/E
<b>Attività</b>	<i>Raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi, rottami e cascami, pericolosi e non pericolosi</i>
<b>Gestore dell'Impianto</b>	Sig. Gaspare Federico Chiarelli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Rappresentante dell'Impresa

**PREMESSO E RICHIAMATO** il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

**SI DÀ ATTO** che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

### DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara che all'interno dell'insediamento produttivo esercita l'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Le operazioni principali prevedono la messa in riserva [R13] dei rifiuti per la produzione di materia prima secondaria da reimmettere nel ciclo produttivo. Il trattamento dei rifiuti avviene tramite operazioni di riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) [R3], riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici [R4], riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche [R5]. Tali operazioni sono diverse per ciascuna tipologia di rifiuto e possono consistere in: selezione, cernita, compattamento, triturazione, frantumazione. Al termine di queste operazioni le materie prime seconde (MPS) ottenute vengono momentaneamente stoccate in impianto per poi essere commercializzate. I rifiuti non recuperabili eventualmente ottenuti dalle procedure di cui sopra vengono smaltiti presso impianti autorizzati.

La superficie complessiva dell'insediamento risulta essere pari a circa 2.790 mq, di cui:

- aree coperte (coperture fabbricati e tettoie/tendostrutture) pari a 1.200 mq;
- aree scoperte impermeabili (piazzali e vie di transito) pari a 1.540 mq;
- aree scoperte permeabili a verde o incolte pari a 50 mq.

1.2. L'Impresa in data 02.08.2022, a seguito di formale richiesta da parte di Città Metropolitana di

Milano del 23.05.2022 (Prot. CMMI n. 84494), ha presentato un progetto di adeguamento della rete fognaria interna che, come si evince dall'elaborato grafico "Tavola n. 01 avente ad oggetto *"PLANIMETRIA GENERALE, IDENTIFICAZIONE SUPERFICI E RETI DI SCARICO"* del Luglio 2022", la presenza di un punto di scarico in pubblica fognatura, indicato con il codice S2, ubicato in Via Campazzino e costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici (esistente);
- acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali e delle vie di transito (per una superficie pari a 1.485 mq) vengono raccolte tramite un sistema di griglie e caditoie, collegate ad una rete dedicata di condotte, e recapitate in un pozzetto separatore delle acque di prima e seconda pioggia, dal quale le acque di prima pioggia verranno stoccate all'interno di un'apposita vasca di accumulo e quindi inviate in pubblica fognatura previo passaggio in un sistema di trattamento fanghi/oli; le acque di seconda pioggia, separate dal pozzetto deviatore, verranno invece smaltite con la modalità già esistente, ovvero verranno recapitate nella Roggia Boccafoppa previo passaggio in un secondo impianto di trattamento fanghi/oli.

Le acque meteoriche decadenti dalle tettoie e dalle coperture dei fabbricati sono raccolte da un sistema di pluviali che convogliano in una rete dedicata di condotte.

In particolare, dalla succitata planimetria si evidenzia che nella rete dedicata alle acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali vengono immesse anche le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici posti in prossimità dell'area verde e dell'ingresso carraio dell'insediamento (locale guardiola e uffici). Nella relazione tecnica, precisamente al punto "7.2.2. *Acque meteoriche da coperture*" viene invece descritto che le acque meteoriche decadenti dalle coperture dell'edificio adibito ad uffici sono smaltite negli strati superficiali del suolo, tramite un pozzo perdente. Tale sistema non è stato riportato in planimetria.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture degli spogliatoi e dalle tettoie confluiscono invece nella stazione di sollevamento delle acque meteoriche posta ad ovest dell'insediamento; da qui le acque meteoriche, per mezzo di pompa di sollevamento, vengono convogliate nella Roggia Boccafoppa, attraverso il punto di scarico, indicato in planimetria, con il codice S1 e previo passaggio in pozzetto di disconnessione idraulica e campionamento.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 504 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola n. 01 avente ad oggetto *"PLANIMETRIA GENERALE, IDENTIFICAZIONE SUPERFICI E RETI DI SCARICO"* del Luglio 2022".

## **PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA**

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da MM S.p.A. con nota del 17.10.2022 (Prot. n. 0056955), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nella medesima data (Prot. Uff. Ambito n. 11468), il cui contenuto tecnico si

intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- “[...] Si fa presente, inoltre, che il flusso delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia non risulta chiaro, in quanto mancano le indicazioni del senso di scorrimento delle acque.
- In merito al controllo della qualità dei reflui/acque meteoriche sono stati individuati i seguenti pozzetti di campionamento, così identificati:
  - P1, pozzetto di campionamento acque di seconda pioggia provenienti dal dilavamento piazzali;
  - P4, pozzetto di campionamento reflui derivanti dai servizi igienici (acque nere).
  - P5, pozzetto di campionamento acque di prima pioggia.
- Si rileva che le acque nere risultano commistionate con le acque meteoriche di prima pioggia e quindi non risultano separatamente campionabili.
- Lo scarico S1 risulta costituito da una rete che raccoglie le acque meteoriche ricadenti dalle coperture degli spogliatoi e dalle tettoie; per tali acque è stato indicato il pozzetto di campionamento P2.
- A valle di tale pozzetto vengono immesse nella rete anche le acque di seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali e da altre coperture presenti nell’insediamento. Le acque meteoriche così miscelate possono essere campionate mediante un pozzetto di campionamento P3, situato prima dello scarico nel corpo idrico superficiale Boccafoppa. [...]”.

- 2.2. L’afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d’acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.3. L’Impresa CO.R.MET. S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l’insediamento produttivo ubicato in Via Campazzino n. 55/E nel Comune di Milano (Mi).
- 2.4. L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di MM S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

## PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. **Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore dell’Impianto dovrà provvedere a comunicare il cronoprogramma delle lavorazioni in progetto nonché i tempi previsti di esecuzione.**  
**Entro 30 giorni dalla data di completamento delle opere in progetto, occorrerà comunicare all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad MM S.p.A., per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di**

fine lavori e la conformità dei lavori al succitato progetto approvato, corredata da elaborato grafico as built.

La succitata planimetria aggiornata, in opportuna scala ( $\geq 1:200$ ) e completa di legenda, dovrà riportare tutte le reti di fognatura esistenti, con simbologie e colorazione differenti per ciascuna rete.

Nella rappresentazione delle diverse linee di scarico, dovranno essere indicati il senso di scorrimento di reflui/acque, gli impianti di trattamento ad esse connesse e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze dei condotti.

Su ogni rete di scarico dovrà essere indicata la posizione dei relativi pozzetti di campionamento, prima della commistione con reflui di origine diversa.

- 3.2. In fase di esecuzione delle opere di adeguamento in progetto, dovrà essere prevista altresì la realizzazione del pozzo perdente e delle reti di raccolta delle acque meteoriche decadenti dalle coperture degli edifici posti in prossimità dell'area verde e dell'ingresso carraio dell'insediamento (locale guardiola e uffici) ad esso afferenti, così come indicato nella relazione tecnica trasmessa in data 02.08.2022, precisamente al punto "7.2.2. *Acque meteoriche da coperture*". Dovrà essere altresì realizzato immediatamente a monte del pozzo perdente idoneo pozzetto di campionamento avente le caratteristiche previste dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano", come riportato al successivo punto n. 3.7 del presente Parere.
- 3.3. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice S2, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione ed ubicato in Via Campazzino.
- 3.4. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.3 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano".
- 3.5. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.6. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7710403 11 (CENTRALINO)

**drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**

3.7. **Il Gestore dell'impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.**

**A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere un'apertura di almeno cm 40 di diametro e tale da permettere ispezioni e un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno cm 50, così come previsto dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano”.**

3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

3.9. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

3.10. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad MM S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.

3.11. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**

3.12. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

3.13. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.

3.14. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad MM S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.20. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.21. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tavola n. 01 avente ad oggetto “*PLANIMETRIA GENERALE, IDENTIFICAZIONE SUPERFICI E RETI DI SCARICO*” del Luglio 2022 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.22. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

#### 4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di MM S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**

**Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).**

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di MM S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Milano (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito  
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale  
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:*  
Ing. Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:*  
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo: 10.11\2022\70

CIP/ID: RI06404P - 09 febbraio 2023

Pagina: 1 di 5

## Al Settore Rifiuti e Bonifiche

### RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: ENDOPROCEDIMENTO ID:RI06404P

#### SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE- SERVIZIO ACQUE REFLUE

**OGGETTO:** Prescrizioni per lo scarico in corpo idrico superficiale (denominato roggia Boccafoppa) delle acque reflue meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) al legale rappresentante pro tempore della società COR.M.ET. Srl, avente sede legale ed insediamento in via Campazzino, 55/E - 20141 Milano.

#### 1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06404P
RAGIONE SOCIALE	COR.M.ET. Srl
C.F./P.IVA	08500390151
SEDE LEGALE	Via Campazzino, 55/E - 20141 Milano
CODICE ATECO	-----

#### 2. SEDE OPERATIVA

Dati catastali	Fg. 606,607 mapp.44,66,112,366
Coordinate UTM	X: 9,19549445 Y: 45,43043470
Via/Piazza/Località	Via Campazzino, 55/E
Comune	Milano
Provincia	Milano

#### 3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

L'Impresa COR.M.ET. Srl all'interno dell'insediamento produttivo di Milano esercita attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali. Le operazioni principali prevedono la messa in riserva [R13] dei rifiuti per la produzione di materia prima secondaria da reimmettere nel ciclo produttivo. Al termine di queste operazioni le materie prime seconde ottenute vengono momentaneamente stoccate in impianto per poi essere commercializzate. I rifiuti non recuperabili eventualmente ottenuti dalle procedure di cui sopra vengono smaltiti presso impianti terzi autorizzati.

L'azienda ha presentato un progetto di adeguamento della rete fognaria interna, come si evince dall'elaborato grafico "Tavola n. 01 avente ad oggetto "Planimetria generale, identificazione superfici e reti di scarico" del Luglio 2022". Dal progetto si evince la presenza di un punto di scarico in pubblica fognatura, indicato con il codice S2, ubicato in Via Campazzino e costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
- acque meteoriche di prima pioggia.



Le acque meteoriche di seconda pioggia (scarico S1), separate dal pozzetto deviatore, verranno invece recapitate nella Roggia Boccafoppa, previo passaggio in un secondo impianto di trattamento fanghi/oli.

***Nelle more dei lavori di adeguamento di cui sopra, lo scarico delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia, senza separazione, con depurazione tramite desoleatore) provenienti dalle superfici scolanti soggette a RR n.04/2006, continueranno ad essere scaricate in roggia Boccafoppa.***

#### Scarichi individuati presso l'impianto

S01 - scarico acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia)

#### Recettori degli scarichi

Corpo idrico superficiale denominato Roggia Boccafoppa

Dalla documentazione in atti il corpo idrico recettore risulta:

- NON essere in asciutta più di 120 gg l'anno (ex comma 9 dell'art. 124 Dlgs n° 152/2006 s.m.i.) e temporaneamente non alimentato;
- NON essere classificato come corpo idrico significativo (come definito dal par.1.1.1, allegato 1, parte III del D.Lgs. 152/2006);
- svolgere funzione irrigua.

Rilasciata l'autorizzazione ai fini quantitativi, con nulla osta idraulico rilasciato dal Comune di Milano - Tutela Acque e Territorio - il 13/04/2016.

#### Vincoli

L'area inoltre:

- NON ricade all'interno delle zone di rispetto di pozzi pubblici ad uso idropotabile, come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- NON ricade all'interno delle aree di esondazione individuate dal PGRA dell'Autorità di Bacino.

#### 4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- Avvio del procedimento il 28/03/2022
- Richiesta parere al Servizio Acque reflue il 02/03/2023

#### 5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- Favorevole, nel rispetto delle prescrizioni riportate al successivo punto 6)

#### 6. PRESCRIZIONI

Lo scarico, autorizzato mediante i terminali di seguito identificati:

ID	Tipo scarico	Recapito	Cod.SIRe scarico	Coordinate UTM WGS 84
S1	Acque meteoriche di prima e seconda pioggia	Roggia Boccafoppa	RP0151460041001B	X: 9,19122877 Y: 45,42897477

è effettuato nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:



### Limiti di emissione

- Lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue meteoriche di prima e seconda pioggia depurate, deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

### Monitoraggio

- La ditta dovrà predisporre un programma di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) inviate allo scarico S1. La ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque meteoriche in esame, campionate con periodicità semestrale (separatamente a monte di eventuali immissioni dei pluviali delle coperture) ed in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo.
- Le analisi effettuate saranno raccolte in apposito quaderno tenuto a disposizione degli organi di controllo, con l'obbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento;
- I prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio accreditato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico della Società.

### Obblighi gestionali

- **Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà provvedere a comunicare il cronoprogramma delle lavorazioni in progetto nonché i tempi previsti di esecuzione, che non dovranno comunque essere superiori a mesi 12 dal rilascio del provvedimento.**
- **Entro 30 giorni dalla data di completamento delle opere in progetto (allaccio alla pubblica fognatura per le acque di prima pioggia), occorrerà comunicare al Servizio Acque Reflue di Città Metropolitana di Milano, per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la conformità degli stessi al succitato progetto approvato, corredata da elaborato grafico as built.**
- La planimetria aggiornata, in opportuna scala ( $\geq 1:200$ ) e completa di legenda, dovrà riportare tutte le reti di fognatura esistenti, con simbologie e colorazione differenti per ciascuna rete.
- Nella rappresentazione delle diverse linee di scarico, dovranno essere indicati il senso di scorrimento di reflui/acque, gli impianti di trattamento ad esse connesse e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze dei condotti.
- Su ogni rete di scarico dovrà essere indicata la posizione dei relativi pozzetti di campionamento, prima della commistione con reflui di origine diversa.
- Lo scarico delle acque reflue meteoriche in c.a.s. (roggia Boccafoppa) dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi/prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione rilasciata dal gestore del corso d'acqua (Comune di Milano).
- Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione della rete idrica di raccolta e scarico; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

### Divieti

- E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.



### Prescrizioni generali

- art. 101 commi 3) 4) 5) Dlgs 152/2006;
- art. 113 comma 4) Dlgs 152/2006;
- art. 124 comma 10) Dlgs 152/2006;
- art. 129 comma 1) Dlgs 152/2006

Art. 101, c.3 tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito [...].

Art. 101, c.4 L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi [...]

Art. 101, c.5 D.Lgs 152/2006: I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto.

art. 113 comma 4) Dlgs 152/2006; È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

art. 124 comma 10) Dlgs 152/2006: in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 129 c.1 Dlgs 152/2006: L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Ogni modifica che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

### INFORMATIVA

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere da realizzare o realizzate, ma attesta esclusivamente quanto presente nella planimetria e relazioni inoltrate a corredo dell'istanza in esame. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi. Non tiene conto, inoltre, degli aspetti legali relativi alla salvaguardia del diritto di proprietà, direttamente o indirettamente connessi alla effettiva legittimità della parte richiedente a procedere, nell'effettuazione di opere o azioni, senza ledere il diritto di terzi.

Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/06, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V, parte III del D.Lgs 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, si procederà secondo gravità dell'infrazione:



- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica per l'ambiente.

#### **7. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI**

- **L.r. 26/2003** *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;*
- **D.lgs. 152/2006** *“Norme in materia ambientale”;*
- **R. R. n. 4/2006** *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*
- **R. R. n. 6/2019** *“Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”.*
- **Deliberazione 4 Febbraio 1977** *del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, concernente le norme tecniche per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di depurazione e fognatura;*

**IL RESPONSABILE P.O.  
SERVIZIO ACQUE REFLUE  
Dr. Giovanni TINARO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.*

